

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

IUTA

Centro Studi Ricerche e Servizi Terapie Espressive

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

IL FUNZIONARIO
Giuseppe Cardone

Firma su delega del Direttore Provinciale
M. Molteni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e del Decreto Legislativo 2 luglio 2017 n. 117 (di seguito CTS) e successive modifiche, l'Associazione di promozione sociale denominata "Iuta Centro Studi Ricerche e Servizi Terapie Espressive Associazione di Promozione Sociale", siglabile IUTA APS.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Lavagna (GE).

Il trasferimento della sede legale all'interno del territorio del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo amministrativo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 – Disciplina

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto. La sua operatività si svilupperà in coerenza con i valori e le modalità di lavoro espresse nel Regolamento interno e nel Codice Etico. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione.

Articolo 3 – Modificazione dello statuto

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Le norme del presente Statuto non possono essere modificate se non su proposta scritta e sottoscritta dal Comitato Direttivo o di almeno un quarto dei soci.

L'assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 4 – Finalità

L'Associazione Iuta APS persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D.Lgs. 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lettera i, D. Lgs. n. 117/2017).

L'Associazione si propone di svolgere attività di utilità sociale e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Opera nei settori educativo, formativo, terapeutico, riabilitativo e di ricerca. Per conseguire tale finalità si propone di:

- a) favorire lo sviluppo delle potenzialità espressive individuali e di gruppo;

- 2503/15-107
- 882
- Dee
- b) promuovere la pratica e la sperimentazione di tutte le attività di supporto e sostegno alla persona, espressive ed arteterapiche efficaci in campo sociosanitario ed educativo capaci di sviluppare cura e benessere della persona;
 - c) accrescere le competenze degli operatori del settore pubblico e privato relativa al valore e alle potenzialità dei linguaggi espressivi;
 - d) operare per progetti di formazione e di intervento specialistico in collaborazione con Enti pubblici e privati, Agenzie educative, Associazioni, Servizi, ed ogni altro tipo di organizzazione;
 - e) organizzare corsi, convegni, seminari, attività formativa in genere, effettuare consulenza, provvedere alla diffusione di materiale scientifico, artistico attinente alla propria attività anche sotto forma di pubblicazioni librarie e o di periodici.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Per porre in essere le sopra elencate attività l'Associazione:

- adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto;
- potrà aderire e/o mantenere rapporti con organizzazioni nazionali ed internazionali che hanno finalità affini alla propria;
- potrà assumere o avvalersi in qualsiasi forma di medici generici o specialistici, personale sanitario, personale paramedico, personale amministrativo, artisti, conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto e personale specializzato sia estraneo all'associazione sia ricorrendo ai propri soci;
- potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Articolo 5 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO III - SOCI

Articolo 6 – Soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

I soci si dividono in Fondatori, Effettivi, Sostenitori, Onorari.

Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione ed hanno firmato l'Atto costitutivo. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

Soci Effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione annuale e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei Soci Effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

Soci Sostenitori sono gli Enti, le Società, gli Istituti, le Associazioni e le persone fisiche disposte a corrispondere contributi annuali o una tantum. Le persone giuridiche (Aziende, Enti, Istituzioni, Scuole e Istituti) esercitano il diritto di voto attraverso un rappresentante delegato. La qualifica di Socio Sostenitore decade se l'iscrizione non viene rinnovata.

Soci Onorari sono persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale oppure economico alle attività dell'associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal pagamento delle quote annuali. Devono essere nominati dal Comitato Direttivo. I soci Onorari sono esclusi dall'esercizio del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, garantendo un ruolo di formale rappresentanza.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. L'esito della deliberazione è comunicato all'interessato. Se il soggetto richiedente è ammesso il nominativo viene annotato nel libro degli

associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione. In caso di mancata ammissione, l'organo di amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale ha la possibilità di chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

I soci hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità annuale, di usufruire delle strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle previdenze attuate dall'Associazione, nonché, se maggiorenni, di intervenire con diritto di voto alle Assemblee. I soci hanno, inoltre, diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione, secondo i modi e i limiti stabiliti dal Comitato Direttivo.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o per radiazione.

Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Comitato Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato; le dimissioni hanno effetto immediato.

I soci possono essere radiati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni, al codice etico o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi del pagamento della quota associativa, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Comitato Direttivo, senza giustificato motivo;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

La radiazione è deliberata dal Comitato Direttivo e ha effetto immediato. L'esclusione del socio deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 7 – Regolamento Interno e Codice Etico

Il Comitato Direttivo approva il Regolamento Interno ed il Codice Etico dell'Associazione ispirati a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Articolo 8 – Volontariato e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

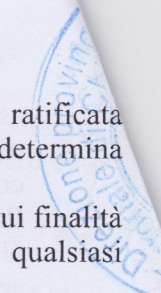
In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale.

TITOLO IV – BILANCIO E PATRIMONIO

Articolo 9 – I mezzi finanziari

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- 
- 
1. dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare;
 2. dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.
 3. da iniziative promozionali;
 4. da ogni altro tipo di entrate.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio. L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e dell'eventuale avanzo di gestione che deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 10 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 11 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo di gennaio di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 12 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

TITOLO V – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13 - Indicazione degli organi

Gli organi dell'associazione sono: Assemblea dei soci, Comitato Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri.

Tutti gli organi elettivi dell'Associazione durano in carica tre anni.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

CAPO I ASSEMBLEA

Articolo 14 - Assemblea

L'assemblea dei soci è organo sovrano dell'associazione, il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Comitato Direttivo o da almeno un decimo degli associati mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice o tramite mail, agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

È presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, la validità prescinde dal numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Articolo 15 – Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea Ordinaria:

- elegge il Presidente;
- elegge il Comitato Direttivo, e se lo ritiene opportuno il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo;
- approva il programma annuale dell'associazione;
- adotta il Regolamento Interno ed il Codice Etico, proposto dal Comitato Direttivo;
- approva tutte le materie ad essa demandate dal Comitato Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione con le maggioranze di cui all'Articolo 3 del presente statuto;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci;
- delibera su: trasformazione, scissione e fusione dell'associazione;

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge tra gli intervenuti un presidente che conduce l'adunanza ed un segretario che redige il verbale dei lavori e le relative deliberazioni. Il verbale è sottoscritto dal segretario e dal presidente.

Il libro dei verbali è tenuto a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

CAPO II COMITATO DIRETTIVO

Articolo 16 – Composizione

L'associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri.

La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Direttivo, per operare, necessita della presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

I membri del Comitato Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

La carica dei soci eletti dall'Assemblea ha durata di tre anni ed essi possono essere rieletti.

In caso di morte o dimissione di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Comitato Direttivo provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. La cooptazione è seguita dalla ratifica da parte della successiva assemblea utile.

In vista di una più ampia distribuzione dei compiti e delle responsabilità il Comitato Direttivo ha la facoltà di cooptare tra i soci fondatori ed effettivi, a propria discrezione e con voto di maggioranza, fino ad un massimo di due Consiglieri supplementari, che parteciperanno a pieno diritto delle funzioni

630
del Comitato Direttivo. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Comitato Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Articolo 17 – Durata e funzioni

Il Comitato Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione:

1. elabora le linee guida dell'Associazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e preventivo;
4. ammette i nuovi soci;
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto;
6. propone il programma annuale delle iniziative tenendo conto delle proposte dell'Assemblea dei Soci;
7. stabilisce gli importi delle quote associative, predispone gli atti da sottoporre all'assemblea, affida incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Comitato Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario (eletti nell'ambito del Comitato Direttivo stesso).

Si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal presidente o da almeno due dei componenti, su richiesta motivata.

Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria il Comitato Direttivo elabora il bilancio consuntivo e preventivo. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, controfirmato dal Segretario e dal Presidente di volta in volta scelti tra gli intervenuti.

All'interno del Comitato Direttivo la figura del Tesoriere ha il compito di redigere il bilancio annuale e presentarlo ai Revisori e all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consigliere, assente ingiustificato per tre sedute consecutive, decade dall'incarico; la decadenza è deliberata dal Comitato.

CAPO III – PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE.

Articolo 18 – Elezione e funzioni.

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di legge ed è garante del funzionamento del direttivo. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato Direttivo e l'assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Il vicepresidente rappresenta e sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario assicura il funzionamento dell'Associazione rendendo operative le decisioni del CD. Il Tesoriere amministra e coordina gli aspetti finanziari dell'Associazione e predispone il bilancio.

CAPO IV – REVISORI DEI CONTI E PROBIVIRI

Articolo 19 – Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea ordinaria può eleggere, qualora venga ritenuto necessario, tre revisori dei conti. I membri del Collegio devono essere iscritti all'elenco dei revisori dei conti, in conformità all'art. 31 del D. Lgs. n. 117, restano in carica 3 anni, sono rieleggibili e svolgono le funzioni a titolo gratuito.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Il Collegio dei Revisori agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali o su segnalazione sottoscritta da un decimo dei soci.

In caso di inerzia del Presidente o del Comitato Direttivo provvede a convocare l'assemblea dei soci per le delibere previste dallo statuto.

Il Collegio dei Revisori, riferisce annualmente all'Assemblea attraverso relazione scritta, sottoscritta da tutti i membri e distribuita a tutti i soci in sede di approvazione del bilancio.

Articolo 20 – Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea anche tra non associati, scelti tra le persone di maggior prestigio professionale e/o impegno sociale e/o tra le più alte cariche pubbliche e private.

Durante la prima riunione, convocata dal Probiviro più anziano d'età, il Collegio elegge il Proprio Presidente fra i membri effettivi.

I Probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei probiviri viene interessato per le controversie di cui al successivo articolo. Entro trenta giorni emette le decisioni con giudizio "ex bono et aequo", non appellabili.

Le prestazioni e tutte le cariche sono gratuite.

Articolo 21 - Controversie

Tutte le eventuali controversie associative tra gli associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dei Probiviri, di cui al precedente articolo del presente Statuto, nei limiti consentiti dalla legge.

Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. La decisione sarà inappellabile.

Articolo 22 – Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 23 – Scioglimento

Nel caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento deve essere disciplinata in conformità all'art. 9 del D.Lgs. n. 117.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

Articolo 24 – Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Comitato Direttivo;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato Direttivo;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
4. il registro dei volontari, tenuto a cura del Comitato Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Comitato Direttivo.

Articolo 25 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

